CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA DI ARREDO URBANO

Articolo 1
Premesse

1. Il presente Regolamento è diretto, in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare esclusivamente la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale e fornitura di arredo urbano site nel territorio di Terracina, andando in deroga al "Regolamento per la Disciplina e Gestione delle Sponsorizzazioni e delle Collaborazioni" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 138-XVII del 27/10/2009.
2. **Sono espressamente escluse dal presente regolamento le aree archeologiche.**
3. In particolare, il presente regolamento provvede a fornire nuovi criteri per l'affidamento dei suddetti servizi focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche dei cartelli pubblicitari, le competenze e le responsabilità a carico dello sponsor, la durata e decadenza del contratto, nonché snellire le procedure per la scelta dello sponsor per permettere la partecipazione a più soggetti possibili.

Articolo 2
Finalità ed obiettivi

1. L'Amministrazione comunale di Terracina, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla Collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresentano un'attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare la concessione a tempo determinato a soggetti pubblici e/o privati interessati, di aree e spazi verdi, giardini, parchi pubblici, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, nonché l'inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente Ufficio.
2. Con l'affidamento mediante convenzione di sponsorizzazione disciplinata dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;

b) favorire l'innovazione della organizzazione, realizzare maggiori economie nonché realizzare una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Articolo 3
Individuazione delle aree su cui intervenire

1. Possono essere oggetto di sponsorizzazione tutte le aree verdi, presenti sul territorio la cui competenza gestionale ricade sull'Amministrazione comunale.
2. **Tutte le aree verdi oggetto di richiesta di sponsorizzazione aventi una dimensione superiore a 1.000 mq, dovranno essere oggetto unitamente alla richiesta di sponsorizzazione di apposito progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, atto preliminare ed indispensabile alla firmare la relativa convenzione di sponsorizzazione.**

Articolo 4
Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di convenzione di sponsorizzazione fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale.
2. Per "***convenzione di sponsorizzazione***" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione Comunale (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.
3. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
   a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
   b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
   c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
   d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
   e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
   f) l'eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative.

Articolo 5
Requisiti per la sponsorizzazione

1. Le convenzioni di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con soggetti privati, imprese, enti ed associazioni senza fine di lucro.
2. I soggetti di cui sopra devono nominare un referente.
3. I costi di assicurazione per danni a cose e persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale che effettuerà le manutenzioni e i controlli, saranno a carico dell'affidatario.

Articolo 6
Scelta dello sponsor

1. **La scelta dello "sponsor" potrà avvenire sia mediante il ricorso ad una procedura aperta, indetta con apposito avviso redatto dal settore comunale competente in materia di gare e contratti, qualora l'amministrazione abbia particolari esigenze, che mediante la presentazione autonoma di richiesta per una o più delle aree verdi .**
2. **Nel caso di procedura aperta dell'avviso** è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio on line e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.
3. **Nel caso di presentazione autonoma i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, potranno presentare una richiesta per una a più aree verdi correlata da un relazione dettagliata delle attività manutentive che si intendono svolgere e degli arredi che si intendono istallare.**
4. **L'istanza** deve essere presentata in forma scritta e deve indicare - oltre alle generalità del richiedente ed all'indicazione dell'area a verde interessata - il bene, il servizio, l'immagine, e ogni altro dato che si intende pubblicizzare.
5. **Mensilmente si provvederà ad raccogliere le eventuali domande di sponsorizzazione pervenute ed assegnare le aree ai richiedenti successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016.**
6. Solo nel caso in cui siano pervenute più di una domanda per la stessa area si provvederà ad istituire apposita commissione che vada a verificare le varie proposte pervenute.
7. E' previsto altresì un affidamento congiunto tra più sponsor per la gestione di una singola area verde.

Articolo 7
Casi esclusi

1. Il Comune rigetta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
   - 1.1 ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
   - 1.2 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

1.3 reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

   a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
   b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
   c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 8
Descrizione degli interventi manutentori e dei controlli

1. I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e relativi controlli saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in particolare conformità alle norme di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

   a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
   b) potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati;
   c) eliminazione delle piante disseccate o pericolose e rimpianto di nuove piante (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale);
   d) rincalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento (in genere anni tre);
   e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni per le piccole aree;
   f) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
   g) pulizia dell'area inserendo cartacce, lattine, bottiglie, ecc. negli appositi cestini o contenitori (per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio l'uso di guanti e/o altre precauzioni);
   h) eventuali spese per la fornitura di energia elettrica.

2. I controlli che saranno effettuati a cura dell'affidatario e segnalati formalmente e tempestivamente al Dirigente responsabile in materia di verde pubblico sono i seguenti:

   a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
   b) presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
   c) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
   d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

3. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde affidata in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal comune stesso.
4. Lo Sponsor è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti.
5. **Sono comunque vietate le istallazioni di chioschi, depositi, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.**

Articolo 9
Altri interventi manutentori

1. **Tutti gli ulteriori interventi manutentivi non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo, e non contemplati a carico dello sponsor, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione stesso.**

Articolo 10
Lavori da eseguire nelle aree affidate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata, dandone semplice comunicazione all'affidatario.
2. Aziende e ditte che devono eseguire lavori e/o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) sono obbligate a richiedere la preventiva autorizzazione agli uffici competenti **così come previsto dal regolamento degli scavi vigente.**

Articolo 11
Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

1. Quale **corrispettivo esclusivo** della gestione dell'area, il Comune autorizzerà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. **Sono esclusi contributi economici di qualsiasi natura da parte del Comune di terrcaina.**

2. Lo sponsor dovrà provvedere alla collocazione di una specifica cartellonistica nell'area verde assegnata.

3. Le caratteristiche grafiche della cartellonistica di cui al precedente comma dovranno essere conformi all'ALLEGATO A del presente regolamento

4. Lo Sponsor dovrà compilare esclusivamente le seguenti voci:

4.1 Nome dello Sponsor o Logo immagine dello Sponsor (rispettando lo spazio destinato);

4.2 Indirizzo, località, telefono e fax email (rispettando lo spazio destinato)

5. I cartelli dovranno integrarsi con le aree in questione e non limitarne l'usabilità.

6. I cartelli dovranno essere collocati in modo permanente ed in luoghi chiaramente visibili al pubblico.

7. Le dimensioni di stampa dovranno essere proporzionate allo spazio verde cui sono apposte e in dettaglio:

7.1 n. 2 cartello Tip.1 per *aree da 201 fino a 500 mq*.

7.2 n. 3 cartello Tip.1 per *aree da 501 mq fino a 1000 mq;*

7.3 n. 4 cartello Tip.1 per *aree da 1001 fino a 1.500 mq;*

7.4 per le aree con *dimensioni superiori a 1.500 mq*, sarà consentita l'installazione di un cartello supplementare di tipo 1 ogni 1.000 mq eccedenti; in tal caso è anche consentito presentare una proposta alternativa

7.5 per le *aree fino a 200 mq* è possibile posizionare un cartello di tipo 2;

7.6 per aiuole con ampiezza complessiva inferiore a 5,00 mq è possibile posizionare un cartello di tipo 3;

7.7 per le *aiuole dimensioni superiori a 5,00 mq*, sarà consentita l'installazione di un cartello di tipo 2 oltre ad ulteriore cartello ogni 10,00 mq eccedenti;

7.8 per *aiuole di ampiezza complessiva superiore a 150 mq* è possibile posizionare, in sostituzione, un cartello di tipo 1.

***7.9* Per gli arredi urbani forniti è possibile istallare una targhetta max 20 cm x 10 cm con la scritta: "*arredo fornito da .....*"**

8. L'aggiudicatario dovrà sottoporre a preventiva approvazione l'installazione **ubicativa** dei cartelli **della tipologia e dimensione** sopra descritti, che dovranno tener conto, in particolare del Codice della Strada e relativo regolamento vigente.

9. L'esposizione dei cartelli è **esente** all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 12
Inserimento di arredo urbano

1. L'inserimento degli arredi (panchine, cestini raccogli carte, fioriere, staccionate, giochi per bambini, ecc.) è consentita nelle aree verdi oggetto di sponsorizzazione con le modalità del presente regolamento e può essere estesa ad ulteriori aree della città (es.: piazze, vie, giardinetti, ecc.), per le quali l'Amministrazione comunale, all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse con apposito atto giuntale.

Articolo 13
Infrazioni a norme e/o regolamenti

1. Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica.
2. Qualunque intervento di tipo **manutentivo straordinario** deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In particolare, interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.
3. In caso di condotta **contraria alle disposizioni del presente regolamento**, si darà avvio al procedimento di revoca dell'affidamento.
4. E' fatto divieto assoluto di sub concedere, anche parzialmente, l'affidamento e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.
5. L'area affidata al Concessionario, secondo quanto previsto dall'apposita Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo sarà consentito al Concessionario.
6. I beni acquisiti o forniti nell'ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali cartelli informativi, rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale.

Articolo 14
Controlli

1. Il Comune, a mezzo dei propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione all'uopo stipulata.

Articolo 15
Spese per la gestione delle aree sponsorizzate

1. Sono a carico dello Sponsor:
   - 1.1 le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.);
   - 1.2 il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi;
   - 1.3 le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario;
   - 1.4 le spese occorrenti per eventuale progettazione del verde pubblico;

1.5 gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Articolo 16
Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto – Procedura di contestazione

1. L'affidamento del servizio per le attività di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi dovrà avere la durata minima di 2 (due) anni e massima di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
3. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.
4. L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno sessanta giorni.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento, qualora sopravvengano ragioni di interesse pubblico, cambio di destinazione o modificazioni dell'area oggetto di affidamento, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria o indennizzante.
6. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
7. **La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, potrà avere una maggiore durata temporale finalizzata ad ammortizzare l'investimento del privato. Durante il periodo della convenzione la manutenzione ordinaria sarà a carico dello sponsor mentre la manutenzione straordinaria e le riparazione saranno a carico del comune. In caso di rimozione dell'arredo resosi necessario per ragioni di sicurezza verrà informato lo sponsor solo nel caso in cui il tipo di arredo contempli la cartellonistica di cui all'art. 11 del presente regolamento. In tal caso è facoltà dello sponsor istallare nuovamente l'arredo stesso.**
8. Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor", si rilevassero inadempienze al presente regolamento ovvero alterazioni o danneggiamento dello stato dei luoghi, il Comune procederà a dichiarare la decadenza dell'affidamento e provvederà, se del caso, ad eseguire le opere necessarie alla rimessione in pristino stato, addebitandone il costo agli "sponsor".
9. Nel caso di cui al comma precedente, il Comune acquisirà gratuitamente gli impianti, le piantumazioni e quant'altro realizzato sulle aree verdi.
10. L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta avverso la quale lo "sponsor" avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione stessa; entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione adotterà il provvedimento

conclusivo del procedimento, pronunciandosi espressamente sulla fondatezza delle eventuali controdeduzioni formulate dallo "sponsor".

11. In caso di difetto ovvero di tardività delle controdeduzioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà all'adozione del provvedimento conclusivo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione di inadempienza.
12. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 del presente articolo saranno considerate validamente effettuate, nel caso in cui siano inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dello "sponsor", come risultante dai registri tenuti dalla competente Camera di Commercio ovvero come indicata in sede di stipulazione della convenzione.

Articolo 17
Responsabilità

1. La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'allestimento e manutenzione dell'area affidata, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia conseguenziale responsabilità, diretta e indiretta.
2. La responsabilità per la gestione e della manutenzione degli arredi urbani, è a totale carico del Comune, salvo diversa formale ed espressa pattuizione.

Articolo 18
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti, ai sensi del d. lgs 196/2003.

Articolo 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 20
Abrogazione - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di pari contenuto, approvato con deliberazione consiliare n. 136 – XVI del 28/11/2011.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

ALLEGATO "A"
CARATTERISTICHE DEL CARTELLO

L'impianto informativo è realizzato con una struttura tubolare in acciaio inox AISI satinato, di spessore 2 mm, piegato a "U" rovesciata.

All'interno della struttura in tubolare viene fissato un cartello in lamiera grezza in alluminio, con stampa digitale lucida in quadricromia su pellicola applicata sistema Scotchprint Graphics su materiale IJ 40-10R.

Tale cartello, bifacciale con intestazione e logo Città di Terracina, riporta una scritta che riferisce il contenuto della sponsorizzazione (es. "VERDE CURATO DA" in caso di manutenzione di un'area verde), il logo, indirizzo e recapiti dello sponsor.

Il fissaggio al suolo sarà a mezzo di inghisaggio e finito con piastra circolare di base, svasata all'estremità con 4 fori diam. 20 mm per permettere un eventuale fissaggio al suolo con tasselli.*

***(dove possibile il fissaggio potrà essere fatto direttamente sulla recinzione senza pertanto necessità di dover realizzare rastrelliera)**

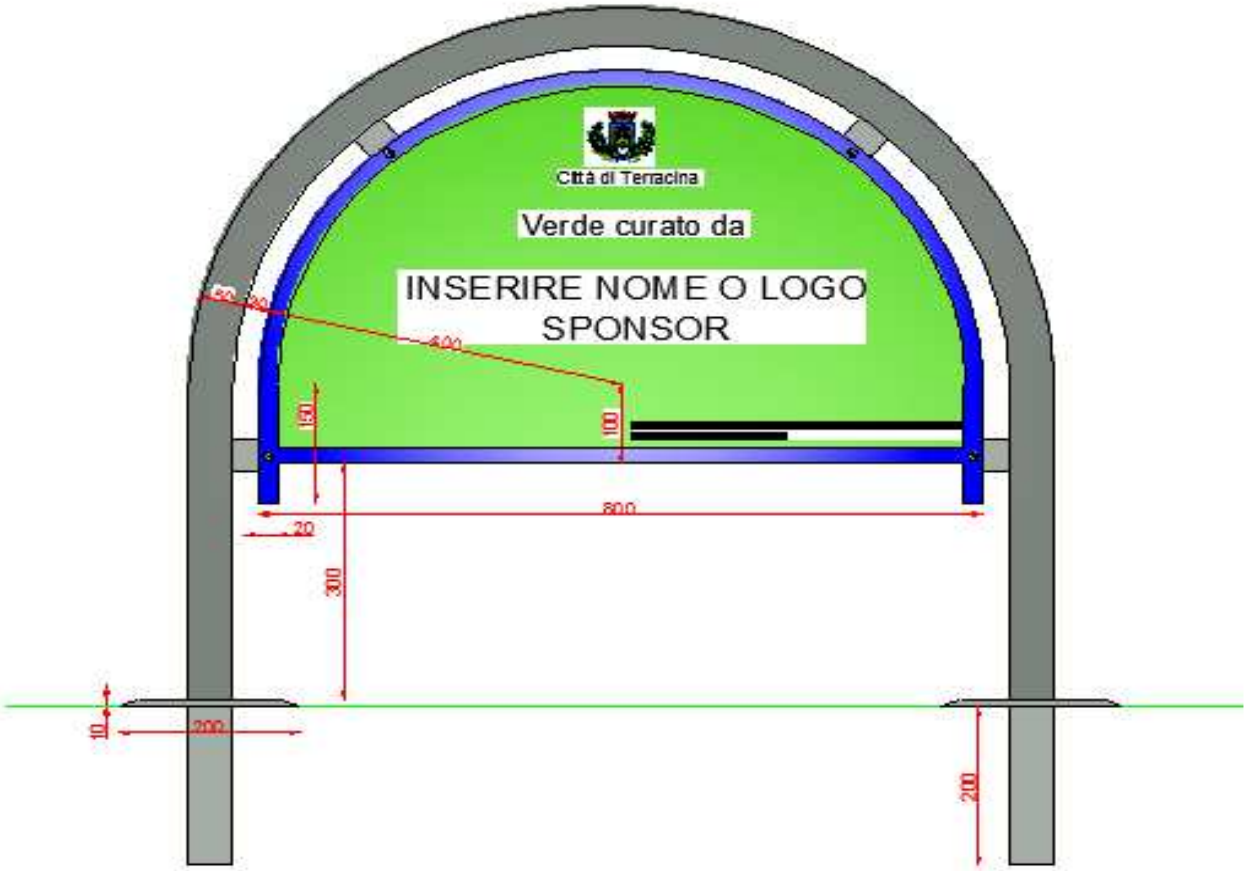

CARTELLO TIPO 1

Cartelli eventualmente infissi a terra con paletto in legno con parte visibile non superiore alla metà dell'altezza del cartello stesso

CARTELLO TIPO 2

CARTELLO TIPO 3